

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. n. 3/23 Prot. n. 185/23 Torino, 12 gennaio 2023

Ai Geometri in indirizzo LORO SEDI

Oggetto: Legge di Bilancio 2023 - prime pillole di aggiornamento

Si rendono note agli Iscritti le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Novità regime forfettario

La soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario è aumentata a 85.000 euro

A differenza degli anni scorsi, il nuovo regime forfettario prevede l'immediata cessazione (quindi, senza aspettare l'anno successivo) degli effetti del beneficio e in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

Pertanto, enorme attenzione dovrà essere fatta al superamento della soglia.

Nel caso si preveda di superarla, è opportuno ci scriviate appena possibile per valutare le conseguenze del superamento.

Flat tax incrementale

Per l'anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le mance destinate dai clienti ai dipendenti di alberghi, ristoranti, bar, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente.

In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

È diminuita al 5% (prima era del 10%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:<u>segreteria@collegiogeometri.to.it</u> - <u>collegio.torino@geopec.it</u> - <u>www.collegiogeometri.to.it</u>

Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio Le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili in misura del 6% per le imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio.

Riduzioni delle aliquote Iva

Sono soggetti all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, come i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia. È soggetta all'aliquota Iva del 10% (prima era del 22%) la cessione dei pellet. La riduzione dell'aliquota Iva al 5% è estesa alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023 e, anche, alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Detrazione Iva imprese costruttrici

La detrazione Irpef è confermata al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici (entro il 31 dicembre 2023) ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata all'anno 2023 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione Imu su immobili occupati

È stata introdotta l'esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, al 9% o al 30%, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

Sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:<u>segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it</u>

regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Non sono cambiate le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le stesse condizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

Sono confermate le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, che escludono beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

La rivalutazione di terreni e partecipazioni è prevista dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva del 16% (l'anno scorso era del 14%), entro il 15 novembre 2023. Vengono incluse tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Norme in materia di cripto-attività

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

È stata inserita una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività.

Nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo anche per i soggetti Ires.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto- attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:<u>segreteria@collegiogeometri.to.it</u> - <u>collegio.torino@geopec.it</u> - <u>www.collegiogeometri.to.it</u>

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva

L'Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona:

- per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
- per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;
- per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

È stata introdotta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Gli importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario è inferiore a 5.000 euro).

È prevista, inoltre, la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:<u>segreteria@collegiogeometri.to.it</u> - <u>collegio.torino@geopec.it</u> - <u>www.collegiogeometri.to.it</u>

di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso le sanzioni sono nella misura del 3%.

Regolarizzazione irregolarità formali

È prevista la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento con sanzioni "ridotte"

In merito alla disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate con la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione avviene con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anche, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la stessa riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le stesse condizioni si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:<u>segreteria@collegiogeometri.to.it</u> - <u>collegio.torino@geopec.it</u> - <u>www.collegiogeometri.to.it</u>

Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2023. Si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell'ambito degli istituti deflattivi

L'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate può essere regolarizzato, e in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è riconosciuta, inoltre, la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori

Viene limitata la portata innovativa dell'articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Contabilità semplificata

La soglia di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata è aumentata a 500.000 euro (prima era 400.000 euro) per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e a 800.000 euro (prima era 700.000 euro) per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Bonus mobili

Per l'anno 2023, l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione è stato incrementato a 8.000 euro.

Bonus barriere architettoniche

La detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche viene estesa al 31 dicembre 2025.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:<u>segreteria@collegiogeometri.to.it</u> - <u>collegio.torino@geopec.it</u> - <u>www.collegiogeometri.to.it</u>

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Limite alla circolazione del contante

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante a decorrere dal 1° gennaio 2023, è aumentato a 5.000 euro (rispetto ai 1.000 euro dell'anno scorso).

Credito d'imposta beni strumentali 4.0: termine per l'effettuazione dell'investimento. Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (prima era previsto del 30 giugno 2023).

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati

Per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero con materiali biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese.

Proroga del credito d'imposta energia e gas

I crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas sono stati prorogati al primo trimestre 2023 aumentandone le percentuali:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca

Il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.

Il beneficio fiscale è esteso anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali per lo stesso periodo e per le stesse imprese sostenute e documentate per i predetti acquisti fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste, per ciascuno degli anni 2023 e 2024.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail:segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Novità in materia di Superbonus

Non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023 per una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

In modo particolare, tale riduzione non si applica:

- 1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), alla data del 25 novembre;
- 2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), alla data del 31 dicembre 2022;
- 3. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi risulti presentata la CILA, alla data del 25 novembre 2022;
- 4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Cordiali Saluti

Il Segretario Geom. Rodolfo Meaglia Il Presidente Geom. Luisa Roccia

